

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 87

## **RISOLUZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze e tesoro)**

*d'iniziativa del senatore Gianluca ROSSI*

**approvata il 16 novembre 2017**

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame  
dell'affare assegnato sull'attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge  
13 luglio 2016, n. 150*

---

La Commissione prende atto in premessa che la delega prevista per l'attuazione della riforma dei confidi recata dalla legge 13 luglio 2016, n. 150, non è stata esercitata dal Governo.

Tuttavia la Commissione registra, da un lato, l'aspettativa del settore per un intervento legislativo e dall'altro ribadisce le motivate esigenze di prevedere misure in grado di potenziare la funzione dei confidi, superando alcuni aspetti ordinamentali e di funzionalità che ne hanno ostacolato l'operatività in un momento di forte crisi economica e di riduzione del credito da parte del canale bancario.

Appare infatti strategico sostenere le piccole e medie imprese (PMI) con organismi che attenuino il costo del finanziamento bancario, in un'ottica non sostitutiva ma aggiuntiva, coinvolgendo anche lo stesso settore bancario.

La Commissione ritiene quindi importante proporre alcune linee di indirizzo in tema di disciplina normativa dei confidi, quali soggetti volti a favorire l'accesso al credito e a ridurre i costi attraverso lo strumento della garanzia e della cogaranzia delle piccole e medie imprese e dei prestatori di servizi, finalizzata al contempo alla valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione e il contenimento degli adempimenti e dei costi a loro carico.

Appare essenziale in questa prospettiva prevedere che i confidi possano essere costituiti da PMI di ogni settore economico, comunque costituiti in forme di impresa.

Ai confidi, come detto in un'ottica aggiuntiva e non sostitutiva, dovrebbero poter partecipare anche imprese di grandi dimensioni ed enti privati e pubblici, questi ultimi se consentito dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, purché le PMI e i prestatori di servizi consorziati o soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina di almeno i due terzi dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

La natura giuridica di enti consortili, infatti, consente un'elasticità nella partecipazione plurale e multisettoriale, in modo da valorizzare al massimo la messa a fattore comune delle risorse dei partecipanti.

L'ampliamento dell'operatività potrebbe essere ottenuto consentendo, ad esempio, alle imprese e agli organismi ed enti previsti, di sostenere l'attività dei confidi attraverso contributi e garanzie finalizzati a singole operazioni anche senza divenire consorziati o soci.

La garanzia fornita dal consorzio ha un carattere accessorio, pur a prima richiesta, ma non potrebbe essere autonoma dal finanziamento principale. Va ribadito, peraltro, che i confidi operano anche con la cogaranzia

e la controgaranzia, in quanto contratti di diversificazione del rischio di credito e riduzione del costo di finanziamento.

In relazione al rafforzamento patrimoniale dei confidi, la Commissione, pur tenendo conto dei vincoli posti dalla disciplina europea sul carattere delle risorse pubbliche destinate ad essi, laddove un trasferimento di risorse potrebbe esser qualificato come un «aiuto al funzionamento», rimette alla valutazione del Governo l'introduzione di una misura di garanzia di ultima istanza rispetto alla sostenibilità finanziaria: andrebbe valutata la praticabilità di una garanzia statale su forme di finanziamento e di provvista da parte dei confidi di maggiori dimensioni. Inoltre il Fondo centrale di garanzia dovrebbe essere raccordato rispetto all'operatività dei confidi.

Il raccordo tra confidi e Fondo dovrebbe avere l'obiettivo di realizzare un riordino della complessiva filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di semplificarne il funzionamento e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi attuati dai diversi soggetti - pubblici e privati - che ne fanno parte. In tal senso occorrerebbe prioritariamente valorizzare la capacità dei confidi di creare utilità a favore delle PMI sia attraverso il potenziamento dell'integrazione tra le loro risorse private provenienti dalle imprese socie e quelle apportate dai soggetti pubblici sia mediante l'aggiuntività sotto forma di servizi alle PMI beneficiarie della garanzia.

Nondimeno la sinergia tra i confidi e il Fondo centrale di garanzia, nonché la riforma di questa misura di agevolazione costituiscono passi imprescindibili per conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e ottimizzazione della filiera della garanzia auspicati dal sistema dei confidi.

Considerato che i confidi svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e possono svolgere attività di servizio per la gestione di risorse pubbliche, di cui al comma 5 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si invita il Governo a valutare la valorizzazione di tale duplice funzione, con attenzione ad un ruolo di servizio anche per funzioni accessorie all'accesso al credito (gestione di finanziamenti pubblici).

Occorrerebbe, a tale proposito, una disciplina dei prodotti e servizi innovativi, nonché degli adempimenti e dei costi per i confidi e per gli intermediari finanziari.

Infine, la Commissione ritiene che la tematica della riforma possa essere inquadrata nella più generale riflessione sulla realizzazione di sistemi di reti - imprenditoriali, finanziarie e relazionali - dei sistemi economici locali, attraverso un più forte raccordo con le Camere di commercio e gli enti strumentali degli enti locali deputati al sostegno delle imprese.

